



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Oggetto:

IMMIGRAZIONE

Ud.22/01/2026 CC

Laura Tricomi	Presidente
Antonio Costanzo	Consigliere
Alessandra Dal Moro	Consigliere Rel.
Alberto Pazzi	Consigliere
Maura Caprioli	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9858/2025 R.G. proposto da:

██████████ — ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
████████████████████

-ricorrente-

contro

Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore,

-intimato-

avverso il decreto del Tribunale di Milano in proc. n. 37643/2023 depositato il 09/04/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal Consigliere Alessandra Dal Moro.

FATTI DI CAUSA

1.- Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il decreto 25.2.2025 con cui il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso avverso la dichiarazione di inammissibilità della reiterata domanda di riconoscimento della protezione internazionale della competente commissione territoriale, non



ritenendo sussistenti i presupposti dello *status* di rifugiato, né della protezione sussidiaria né di quella speciale, *ratione temporis* applicabile.

In sede di proposizione della prima domanda, in ordine alle condizioni di vita in patria, aveva affermato di essere cittadino della Nigeria; di essere nato e cresciuto a [REDACTED] di professare la religione musulmana e di appartenere al gruppo etnico [REDACTED] di essere figlio unico e di avere ancora contatti con la madre che viveva in Nigeria mentre il padre era morto; di aver lavorato come camionista e di aver lasciato la Nigeria nell'agosto 2016 per giungere in Italia il 30 agosto 2016. In ordine ai motivi che l'avevano indotto all'espatrio ha riferito di aver lasciato il proprio Paese a seguito di un incidente stradale occorso mentre si trovava alla guida del camion, in cui morivano due persone cui avevano fatto seguito minacce da parte di alcuni soldati, tra cui il figlio di una delle vittime. In ordine al timore per il caso di rimpatrio nel proprio Paese riferiva di temere di essere ucciso dai militari e, in particolare, dal figlio di una delle vittime dell'incidente, che lo stava cercando. La decisione di diniego della Commissione Territoriale in data 09.11.2018 non veniva impugnata.

1.1- In data 04.10.2023, il ricorrente reiterava la propria domanda di protezione internazionale dinanzi agli Uffici della Questura di Milano riferendo: «*potrebbero ammazzarmi ho problemi con i militari che hanno incendiato la mia casa*».

La Commissione Territoriale con provvedimento del 05.10.2023 ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 25/2008 la domanda reiterata di protezione internazionale ritenendo del tutto generiche le circostanze riferite a sostegno della nuova domanda e ingiustificata la mancata tempestiva deduzione di tali fatti durante la precedente.

2.- Il Tribunale di Milano ha ritenuto:



a) con riferimento allo *status* di rifugiato, che il primo giudizio valutativo sui fatti allegati dal ricorrente era coperto da giudicato, e che, pertanto, non si potesse procedere ad una rinnovazione *tout court* del giudizio di credibilità già formulato dal momento che il ricorrente non aveva mai impugnato il provvedimento di rigetto della prima domanda di protezione internazionale; che i fatti narrati e le evidenze documentali posti alla base della domanda reiterata non erano sufficienti – così come ritenuto dalla Commissione Territoriale – a superare il giudizio di non credibilità precedentemente formulato e a rivisitare la domanda di protezione internazionale in senso favorevole al ricorrente, giacché il ricorrente aveva posto alla base della domanda reiterata la medesima vicenda personale, pur fornendo una (parzialmente) diversa ricostruzione dei fatti: non aveva addotto «nuovi elementi» e – in ogni caso – non aveva fornito alcun motivo atto a giustificare la mancata tempestiva deduzione in sede di prima domanda delle ulteriori circostanze poi riferite, né allegato alcuna documentazione a supporto;

b) con riferimento alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007, che, stante la mancanza di credibilità, per quanto già rilevato, il ricorrente non aveva allegato fatti che facessero fondatamente ritenere che, in caso di rimpatrio corresse il rischio di subire sanzioni sproporzionate o disumane da parte dell'autorità statale, né rischi di trattamenti inumani o degradanti da parte di uno specifico agente non statale di persecuzione, e che la regione della Nigeria denominata South-South, ed in particolare l'Edo State, zona rispetto alla quale viene esaminato il rischio connesso al rimpatrio del ricorrente, secondo le informazioni aggiornate, non presentava un contesto che si potesse qualificare come conflitto armato, interno o internazionale, come emergeva dalle informazioni sul Paese di origine sotto riportate;

c) con riferimento alla domanda di riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. n.286/98, che il caso di



specie dovesse essere scrutinato alla luce della disciplina del D.L. 113/2018, convertito nella L. 132/2018, così come novellata dal D.L. 20/2023 entrato in vigore l'11 marzo 2023, in ragione del fatto che il ricorso era stato depositato il 4.10.2023; che, pur dopo la novellata formulazione della norma, continuavano a trovare tutela nell'alveo della prima parte dell'art. 19 comma 1.1. TUI tutte le situazioni di vulnerabilità ed i diritti che trovavano tutela in precedenza, in quanto rientranti, vuoi nel divieto di *refoulement* (pericolo di tortura, di trattamenti inumani o degradanti, violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani nel Paese di origine), vuoi, più in generale, nel rispetto degli obblighi costituzionali (diritto di asilo, art. 10; alla salute art. 32; alla parità, art. 3; alle relazioni familiari, artt. 29-31, ecc.) ed internazionali, tra i quali ultimi i diritti alla vita privata ed alla vita familiare;

d) sotto quest'ultimo profilo, ha ritenuto che non potesse affermarsi che il ricorrente avesse intrapreso un significativo percorso di integrazione lavorativa, sociale e culturale nel TN, poiché:

- era giunto in Italia nel 2016 e, dopo essere stato nel circuito dell'accoglienza a [REDACTED] era stato ospitato in provincia di [REDACTED] da uno zio che già viveva in Italia; ma alla nascita dell'ultima figlia dello zio non aveva più potuto restare nella casa e aveva dovuto cercare una nuova sistemazione; qui erano iniziate le difficoltà poiché il ricorrente era finito in un giro di criminalità dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti che lo aveva portato a scontare diversi anni di reclusione (dal certificato del casellario giudiziario in atti, emergeva una prima condanna a 3 anni di reclusione con sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Parma in data 11.06.2019, confermata dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza del 18.01.2020, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso ai sensi degli art. 110 c.p. e 73, comma 4, D.P.R. n. 309/1990); beneficiando di una riduzione della pena per liberazione anticipata usciva dal carcere nel giugno 2021, ma poco dopo aveva nuovamente commesso



reati finendo ancora in carcere (in particolare, risulta a suo carico una condanna a 2 anni e mesi 6 derivante da sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti datata 27.09.2021 per il reato di detenzione e cessione di illecite sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990 con recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 2, nn. 1,2,3 c.p.; durante la detenzione gli era stata diagnosticata una dipendenza da cannabis e cocaina con conseguenti disturbi psico/comportamentali e, per questo motivo, era stato preso in carico da [REDACTED] (cfr. Doc. 6);

- durante gli anni in carcere aveva svolto attività lavorativa prestando assistenza alla persona (cfr. Doc. 21 – estratto contributivo INPS); uscito dal carcere nel settembre 2023, il ricorrente era stato preso in carico dalla Onlus [REDACTED] che lo aveva accolto presso una propria struttura (cfr. doc. 13); successivamente, dopo essere stato trattenuto presso il CPR [REDACTED] di Milano, era stato aiutato dalla [REDACTED] e poi dalla Comunità [REDACTED] e nel luglio 2024 era stato ospitato presso l'abitazione sita in [REDACTED] ([REDACTED] messa a disposizione da un referente della Comunità [REDACTED] (cfr. Doc. 16); attualmente aveva reperito una autonoma abitazione, tramite il Comune, con contratto di 6 mesi decorrente dal 18.01.2025 (cfr. Doc. 23); nel corso del 2024 aveva reperito attività lavorativa (contratto a tempo determinato *part-time* per la società cooperativa [REDACTED] tra il 02.02.2024 e il 30.04.2024 con mansioni di "addetto al facchinaggio" per uno stipendio € 2.198,00 (cfr. doc. 21 – estratto contributivo INPS); contratto a tempo determinato con [REDACTED] S.r.l. dal 05.02.204 al 29.02.2024 per € 1.555,00 (cfr. doc. 21 – estratto contributivo INPS); contratto di somministrazione a tempo determinato con [REDACTED] S.p.a. con mansioni di "operaio" dal 10.06.2024 al 14.09.2024 (cfr. doc. 18), poi prorogato sino al 31.12.2024 e ancora sino al 09.06.2025 (cfr. doc. 17); relativamente al periodo dal 10.06.2024 al 30.11.2024 aveva perciò percepito un reddito di € 13.947,00 (cfr. Doc. 21 – estratto contributivo INPS).



Concludeva, tuttavia, il Tribunale considerando che in quasi 10 anni di permanenza sul territorio nazionale – pur tenendo conto dell'attività lavorativa svolta nel corso dell'ultimo anno e degli sforzi compiuti – il ricorrente non avesse intrapreso un significativo percorso di integrazione nel contesto sociale, culturale e lavorativo italiano radicando in Italia la propria vita privata: *«Difatti, solo nel corso del 2024 ha svolto regolare attività lavorativa con contratti a tempo determinato, con l'ultimo che scadrà a giugno 2025. Precedentemente ha trascorso diversi anni in carcere a causa dei reati commessi. Parimenti, da ritenersi precaria anche la situazione abitativa avendo egli un contratto di 6 mesi (decorrenti dal gennaio 2025) per l'attuale sua abitazione. Sotto il profilo familiare, non risulta la sussistenza in Italia di un nucleo familiare o, comunque, significativi rapporti che debbano essere tutelati. In particolare, fatto salvo un momento in cui lo zio lo ha aiutato non appena giunto in Italia, non emerge dalla documentazione in atti che il ricorrente abbia mantenuto dei rapporti con lo zio. Inoltre, la figlia e quella che è stata la sua compagna vivono attualmente a [REDACTED]. In sede di udienza, il ricorrente ha dichiarato di non avere più problemi di dipendenza da droghe, tuttavia non vi sono risultanze documentali circa un percorso riabilitativo dallo stesso intrapreso o che egli sia attualmente ancora seguito».*

3.- Avverso tale provvedimento il richiedente ha proposto ricorso affidato a tre motivi di cassazione. Il Ministero degli Interni è rimasto intimato.

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il primo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio – motivazione apparente in ordine alla ritenuta non credibilità del ricorrente – violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.; violazione degli artt. 25, 32, 33, 40 e 36° Considerando della Direttiva n. 2013/32/UE e degli artt. 29 e 29-bis del D.Lgs n. 286/98, in relazione all'art. 360, comma I, nn. 3 e 5, c.p.c. in quanto sul punto decisivo della credibilità del



ricorrente il Tribunale avrebbe omesso di effettuare la valutazione della prima domanda di protezione internazionale avanzata dal ricorrente nel 2018. Richiamato l'art. 40 della Direttiva n. 32/2013, e il 36° Considerando – per i quali perché la domanda successiva conduca ad un nuovo esame completo sono necessari, elementi o risultanze che siano (1) nuovi, (2) rilevanti e (3) suscettibili di aumentare in modo significativo le probabilità di riconoscere la protezione internazionale – reputa che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che «*Il primo giudizio valutativo sui fatti allegati dal ricorrente è coperto da giudicato, non potendosi quindi procedere ad una rinnovazione tout court del giudizio di credibilità già formulato. Difatti, il ricorrente non ha mai impugnato il provvedimento di rigetto della prima domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale*», e ciò perché il ricorrente aveva richiesto- oltre al riconoscimento dello *status* di rifugiato - anche la concessione della tutela complementare speciale in virtù della integrazione maturata in quasi dieci anni di permanenza sul T.N., trasformando la domanda reiterata - precedentemente dichiarata inammissibile dalla C.T. - in domanda perfettamente ammissibile. Di conseguenza il Tribunale avrebbe dovuto effettuare una valutazione di credibilità del ricorrente a 360°, ovvero sulla base di entrambe le domande di protezione internazionale da lui formulate - e non solo sulla seconda; ciò in virtù della «riacquisita» ammissibilità della prima domanda in virtù delle successive ulteriori allegazioni prodotte nel giudizio di opposizione.

1.1 Il motivo è inammissibile, perché il ricorrente non si confronta con la *ratio decidendi* del decreto impugnato che ha ritenuto i fatti narrati e le evidenze documentali posti alla base della domanda reiterata non fossero sufficienti a superare il giudizio di non credibilità precedentemente formulato e a rivisitare la domanda di protezione internazionale in senso favorevole al ricorrente in funzione della richiesta di riconoscergli lo *status* di rifugiato: «*egli non ha addotto "nuovi elementi" e – in ogni caso – non*



ha fornito alcun motivo atto a giustificare la mancata tempestiva deduzione in sede di prima domanda delle ulteriori circostanze poi riferite, né allegato alcuna documentazione a supporto. Ne consegue che il primo giudizio di inattendibilità del racconto e di conseguente non riconoscibilità dello status di rifugiato deve essere in questa sede rinnovato»; mentre nel rigettare la domanda di protezione complementare aveva svolto una argomentazione del tutto estranea alle censure mosse nel motivo. Perciò il ricorrente invoca in modo inammissibile, perché inconferente, i fatti nuovi allegati in funzione del riconoscimento della protezione complementare per sostenere che il Tribunale avrebbe dovuto effettuare una nuova valutazione della credibilità del suo narrato relativo alla protezione maggiore connessa alla *status* di rifugiato rispetto alla quale nulla di nuovo -secondo il Tribunale- aveva dedotto: *ratio* questa non aggredita.

2.- Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5 e 14, lett. c), del D. Lgs n. 251/2007, nonché degli artt. 8, commi 2, 3 e 27, comma I-bis, del D. Lgs n. 25/2008, in ordine all'onere probatorio attenuato - Motivazione apparente sul punto in violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e dell'art 132, comma 2, n. 4) c.p.c., in relazione all'art. 360 comma I, nn. 3) e 5) c.p.c.

Con questo motivo il ricorrente si duole di non essere stato ritenuto credibile sulla base di affermazioni non sorrette da argomentazioni adeguate. Poiché la Corte di Giustizia ha statuito che quando la situazione del paese sia - in relazione a qualsiasi forma di violenza - fuori dal controllo delle autorità statuali, non è necessaria l'individualizzazione della minaccia o del pericolo in quanto questi sono desumibili dalla situazione oggettiva, e che l'ipotesi di protezione sussidiaria riguardante *"la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale"* non è subordinata alla condizione che il ricorrente fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi



peculiari della sua situazione personale; mentre il Tribunale avrebbe compiuto l'esame della situazione oggettiva della Nigeria con riferimento all'esclusione di una condizione di pericolo dovuta a violenza diffusa e non controllata o controllabile dalle autorità statuali solo in apparenza, giungendo a conclusioni contraddittorie poiché il decreto impugnato aveva descritto una situazione di rara violenza nello Stato della Nigeria; inoltre pur sembrando offrire una decisione assunta in base ad una considerevole mole di informazioni avrebbe omissso, in effetti, una adeguata attività di indagine, in quanto quella compiuta era relativa ad una regione diversa da quella di provenienza del ricorrente, rispetto alla quale ultima cita uno studio intitolato "Nigeria del Sud - Rapporto COI" il quale aveva sancito l'esistenza di una drammatica tratta di esseri umani, di prostituzione e di violenza generalizzata ed indiscriminata proprio nello Stato di [REDACTED]. Allo stesso modo era mancato l'esame rigoroso dell'intervento delle autorità statuali in Nigeria sulle situazioni di violenza diffusa, ed in particolare era stato omissso ogni riferimento ai rapporti di *Amnesty International*, che riportano come la corruzione del sistema giudiziario e dei corpi di polizia locale facilitano la diffusione di abusi impuniti e violenze in danno dei cittadini, risultando del tutto compromessa la tutela e la garanzia dei diritti fondamentali dell'essere umano.

In breve, il giudice di merito, pur non potendo negare le gravissime situazioni di illegalità, di criminalità e di violenza diffuse, di inadeguatezza del sistema di ordine pubblico e della protezione statale in tutta la Nigeria, ha concluso per l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, fornendo in tal modo una motivazione incomprensibile e di mera "maniera" tale da violare il parametro del requisito minimo motivazionale in relazione all'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e 111, comma 6, Cost.

2.1- Il motivo è inammissibile.



Fermo che il principio dell'onere probatorio attenuato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte - per cui *«in tema di protezione internazionale, il giudice ha il dovere di cooperare nell'accertamento dei presupposti del diritto invocato, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie sulla situazione generale del Paese di origine del richiedente, trattandosi di dati che, pur estranei alla sua esperienza personale, sono determinanti ai fini del riconoscimento della protezione e non esigibili da parte del ricorrente stesso»* (Cass. Civ., Sez. Un., 17/11/2008, n. 27310) - è stato nella specie rispettato, e la censura sul punto risulta del tutto generica e quindi inammissibile, risulta altrettanto inammissibile la censura motivazionale, giacché, come noto *«il vizio logico della motivazione, la lacuna o l'aporia che si assumono inficiarla sino al punto di renderne apparente il supporto argomentativo, devono essere desumibili dallo stesso tessuto argomentativo attraverso cui essa si sviluppa, e devono comunque essere attinenti ad una quaestio facti (dato che in ordine alla quaestio juris non è nemmeno configurabile un vizio di motivazione)»* e che *«in coerenza con la natura di tale controllo, da svolgere tendenzialmente ab intrinseco, il vizio afferente alla motivazione, sotto i profili della inesistenza, della manifesta e irriducibile contraddittorietà o della mera apparenza, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, sì da comportarne la nullità»* (Cass. Sez. Un. n. 8052/2014). Nella specie, pur denunciando un vizio «intrinseco» al ragionamento decisorio, il ricorrente in realtà deduce illogicità e contraddittorietà del medesimo *«rispetto alle risultanze istruttorie»* acquisite dal giudice (attivando - appunto - *«il dovere di cooperare nell'accertamento dei presupposti del diritto invocato»*) che l'hanno portato a concludere, proprio con riguardo all'Edo State e non di una regione diversa, che non si potesse ritenere la sussistenza di *«un conflitto armato caratterizzato da una situazione di violenza indiscriminata, tale da giustificare il riconoscimento della protezione di cui all'articolo 15 lettera*



C) della Direttiva Qualifiche, né che sussista un rischio specifico per il ricorrente», facendo puntuale riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia preliminarmente richiamata (Corte di Giustizia del 30 gennaio 2014, causa C-285/12, Diakité) che ha precisato che «la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) Direttiva Qualifiche non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da "violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo" avendo il legislatore comunitario optato "per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (si vedano in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata). Dunque ai fini che qui interessano non è sufficiente, a integrare la fattispecie, l'esistenza di generiche situazioni di instabilità, essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale lo straniero dovrebbe fare ritorno) sono interessati da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione».

3.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del D.Lgs. n. 25/2008, degli artt. 5 e 19 del D.Lgs. n. 286/98 nonché dell'art. 8 CEDU – motivazione apparente, apodittica sul punto decisivo della sussistenza dei presupposti per la protezione speciale in relazione all'art. 360 comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c. - omesso esame di circostanze decisive ai fini della concessione della protezione speciale.

Osserva il ricorrente che la decisione impugnata risulta affetta da violazione di legge e da vizio di motivazione in quanto il Collegio ha



respinto la domanda di protezione speciale negando che alla luce della documentazione in atti si potesse ritenere che il ricorrente avesse intrapreso un significativo percorso di integrazione lavorativa, sociale e culturale. Il giudice di merito si sarebbe limitato ad un elenco di sentenze e decisioni, effettuandone una interpretazione del tutto disancorata ai fatti, giacché, posto che attraverso l'art. 5, comma 6, TUI il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU è ancora parte dell'ordinamento italiano e tutt'oggi pienamente riconoscibile, i criteri di valutazione espunti dalla novella del 2023, dovevano essere ancora utilizzati per l'accertamento di questo diritto, laddove azionato.

Ciò posto ha richiamato la documentazione prodotta a dimostrazione del proprio inserimento socio lavorativo in Italia (con puntuale indicazione del come e dove risultava prodotta), e in particolare: a) estratto conto previdenziale INPS, emesso in data 14/1/2025; b) lavoro dipendente per il Ministero della Giustizia dal 1/2/2020 al 28/9/2023, durante il periodo di detenzione, con reddito percepito pari a complessivi € 15.367,00; c) contratto a tempo determinato con la società [REDACTED] Srl dal 5/2/2024 al 29/2/2024, con emolumenti complessivi pari ad € 1.555,00; d) contratto a tempo determinato part-time per la società cooperativa [REDACTED] tra il 2/2/2024 e il 30/4/2024 con mansioni di "addetto al facchinaggio" con reddito percepito pari ad € 2.198,00; e) contratto di somministrazione a tempo determinato con [REDACTED] SpA, con mansioni di "operaio" dal 10/6/2024 al 14/9/2024 poi prorogato sino al 31/12/2024 e ancora al 9/6/2025, con reddito percepito, limitatamente al periodo dal 10/6/2024 al 30/11/2024 di € 13.947,00.

La copiosa documentazione prodotta, a parere del ricorrente, stava a dimostrare come il ricorrente avesse ormai compiutamente superato la parentesi penale che l'aveva riguardato in passato - relativa a fatti di reato commessi nel 2019 e nel 2021- per i quali, peraltro, il ricorrente aveva ormai scontato integralmente la pena, aderendo in modo



responsabile al percorso rieducativo tanto da meritare la liberazione anticipata: aspetto su cui il Collegio di merito si era limitato a rilevare che *"Durante gli anni di carcere ha svolto attività lavorativa prestando assistenza alla persona (Cfr. Doc. 21 - estratto contributivo INPS"* senza però tener conto della ineccepibile condotta da questi mantenuta durante tutto il periodo detentivo né dello sforzo coerente successivo di integrazione tramite il progressivo consolidamento della posizione lavorativa che aveva coltivato con continuità e che gli aveva permesso di raggiungere un livello reddituale idoneo ad avere una propria abitazione regolarmente locata, e di superare definitivamente la sua condizione di tossicodipendenza: aspetto sul quale il Tribunale si era limitato ad osservare che le dichiarazioni in sede di udienza sulla cessazione della dipendenza da droghe, non erano riscontrate da risultanze documentali circa un percorso riabilitativo dallo stesso intrapreso e seguito. Inoltre aveva del tutto omesso di considerare che, oltre ad avere uno zio regolarmente qui residente da moltissimo tempo, in Italia il ricorrente aveva stabilito ed accresciuto negli anni tutte le proprie relazioni significative amicali, evidentemente perdendo di contro ogni legame con un Paese d'origine dove manca da quasi dieci anni, ed il ritorno nel quale comporterebbe uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita non avendovi alcun riferimento parentale e alcuna rete di sostegno.

3.1- Il motivo è fondato.

Giova ricordare anzitutto il recente arresto di questa Corte n. 29593/2025, secondo il quale:

a) il sistema della protezione dello straniero in Italia è articolato su tre pilastri, il riconoscimento dello *status* di rifugiato, la protezione sussidiaria e la c.d. protezione complementare, la quale ultima ha attraversato diverse «stagioni», per approdare da ultimo al D.L. n. 20 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 50 del 2023 che, che pur



avendo modificato il testo dell'art. 19 comma 1.1 non può intendersi in senso ostativo al riconoscimento della protezione speciale per ragioni attinenti alla tutela della vita privata e familiare, la quale rinviene il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria in quanto contemplata dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e rientrante nel catalogo aperto dei diritti fondamentali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., le quali fonti rientrano nel novero degli obblighi internazionali e costituzionali cui il testo novellato fa riferimento per effetto del richiamo espresso all'art. 5, comma 6, del Testo Unico; perciò *«anche nel nuovo ambiente normativo, pertanto, non sono ammessi il respingimento, l'espulsione e l'estradiizione in violazione di obblighi costituzionali o internazionali, giacché la protezione della vita privata e familiare è oggetto di un diritto soggettivo ex art. 8 della CEDU, oltre che attuazione di obblighi costituzionali»*;

b) quanto ai termini entro i quali tale tutela può essere accordata vanno tenuti fermi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità a partire dal *leading case* al quale si deve la prima compiuta elaborazione è rappresentato da Cass. civ., Sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455, che ha aperto a una concezione allargata della vulnerabilità del migrante, da valutarsi caso per caso, comparando la vita privata e familiare del richiedente in Italia e la situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza a cui si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, onde riscontrare *«un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)»*; i principi affermati dalla quale hanno trovato conferma nomofilattica con le sentenze delle Sezioni Unite (n. 29459, n. 29460 e n. 29461 del 2019) che hanno affermato, che *«non si può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l'alimentano. Gli*



interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali; sicché ... l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni. Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma a compasso largo: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 della CEDU promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione», seguite da conferme e puntualizzazioni per le quali si rinvia direttamente al provvedimento citato; per finire con la sentenza delle Sezioni Unite 15 gennaio 2025, n. 935 – resa a proposito dell'applicazione della clausola discrezionale di cui all'art. 17 del Regolamento di Dublino III nelle ipotesi in cui il diritto europeo non offrirebbe una tutela da parte del giudice dello Stato membro di trasferimento corrispondente a quella garantita dalla protezione complementare italiana – che ha affermato che la protezione complementare nel nostro ordinamento rappresenta il *«necessario completamento del diritto d'asilo costituzionale»*, osservando che *«Il diritto di asilo scaturisce direttamente dal precetto costituzionale e si colloca, come ha osservato sin da epoca risalente autorevole dottrina, in seno all'apertura amplissima della Costituzione verso i diritti fondamentali dell'uomo. Il diritto di asilo è quindi costruito come diritto della personalità, posto a presidio di interessi essenziali della persona e non può recedere al cospetto dello straniero bisognoso di aiuto, che, allegando motivi umanitari, invochi il diritto di solidarietà sociale»*, e contempla – a fronte di situazioni di specifica vulnerabilità – un diritto soggettivo al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale diversa dal riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria; arresto coerente con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, i principi generali applicati dalla quale si trovano compendiati nella sentenza Otite c. Regno Unito del 27 settembre 2022 (*«In sintesi, anche se l'art. 8 della*



Convenzione non contiene un diritto assoluto per nessuna categoria di stranieri di non essere espulsi, la giurisprudenza della Corte dimostra ampiamente che esistono circostanze in cui l'espulsione di uno straniero darà luogo a una violazione dell'art. 8 della Convenzione» v. Cass.in commento);

c) «la valutazione finale circa la consistenza effettiva della tutela in singole fattispecie è frutto di una combinazione virtuosa tra l'obbligo che incombe al giudice di adeguarsi ai principi posti dalla CEDU (nella sua interpretazione giudiziale, istituzionalmente attribuita alla Corte europea) e il valore assiologico della Costituzione italiana, in una dimensione valoriale di tutela universalistica della dignità del vivere. Nella Costituzione repubblicana, infatti, la stessa elencazione delle libertà democratiche di cui all'art.10, terzo comma, Cost. trova ancoraggio, e presupposto, nel diritto fondamentale a uno standard minimo di dignità della vita, che, in virtù del precetto costituzionale, è dovere dello Stato democratico italiano riconoscere a chiunque».

3.2- Ciò premesso va osservato che il Tribunale ha valutato il percorso in Italia del ricorrente in modo atomistico e non invece complessivo, valorizzando la condotta illecita legata ad una fase di tossicodipendenza, senza tener conto adeguatamente – cioè in modo complessivo ed unitario del documentato percorso riabilitativo iniziato proprio in regime di detenzione già nel 2020 – di cui invero nulla dice - e proseguito in quello integrativo a livello lavorativo, sociale e relazionale successivo all'uscita dal circuito detentivo, addirittura anticipatamente per buona condotta, perciò non ha neppure valutato comparativamente gli effetti dello sradicamento da questo contesto di integrazione rispetto al rientro in Nigeria, come invece, imposto dalla giurisprudenza di legittimità affermatasi in materia già sopra citata. Per poter ravvisare un rischio di pregiudizio alla vita privata, l'integrazione di una persona che chiede protezione in conformità al diritto di asilo costituzionale nella connotazione



completa di cui sopra s'è detto, l'integrazione nello stato di accoglienza non deve essere compiuta dovendo piuttosto essere valorizzato la serietà e la concretezza dello sforzo di integrazione intrapreso in detta direzione, inde dare consistenza concreta ed effettiva al giudizio prognostico che la tutela della vita privata impone alla luce della comparazione con la situazione che troverebbe nello stato di origine. Nella specie questa valutazione in senso complessiva è mancata così come è mancata la considerazione della continuità e serietà e quindi fattività del percorso riabilitativo ed integrativo soprattutto a livello lavorativo e di conseguenza anche sociale e relazionale, così come il giudizio comparativo prognostico circa le conseguenze in punto di integrità della vita privata di un rimpatrio in un luogo in cui il ricorrente – come afferma lo stesso provvedimento gravato – non ha più alcun riferimento familiare né rete di sostegno sociale.

4.- In conclusione va accolto il terzo motivo di ricorso inammissibili il primo e il secondo. Di conseguenza il decreto va cassato con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, e dichiara inammissibili il primo e il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 22.1.2026.

Il Presidente
Laura Tricomi

